

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDICE

	PAG.		PAG.
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	270
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
SACCONI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle regioni (1890);		Vendita a peso netto delle merci (<i>Approvato dal Senato</i>) (2167);	
Senatori DE' COCCI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste (<i>Approvata dal Senato</i>) (2384)	254	FIANDROTTI: Norme sulla vendita a peso netto delle merci (1309)	271
PRESIDENTE	254, 256, 257, 258, 259, 265	PRESIDENTE	271, 272, 276, 279 280, 281, 282, 283, 284, 285
BRINI	254, 256, 257, 258, 262	ALIVERTI	275, 276, 284
CERRINA FERONI	256	CAPPELLI, <i>Relatore</i>	276, 278, 279 281, 282, 283, 285
CITARISTI	255, 258	CITARISTI	273
FERRARI MARTE	262	MAGNANI NOYA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	279, 281, 282, 284, 285
MAGNANI NOYA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	256, 258, 259, 261	MARTINAT	281, 284
TESINI ARISTIDE	261	MORO	283
		PROIETTI	279, 283
		SANGALLI	274, 281, 282, 283, 285
		TREBBI ALOARDI	271, 278, 281, 284, 285
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	285

La seduta comincia alle 9,40.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Sacconi ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle regioni (1890); Senatori de' Cocci ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste (Approvata dal Senato) (2384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sacconi ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese e trasferimento delle relative funzioni alle regioni », e dei senatori de' Cocci ed altri: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Ricordo che, nella seduta del 15 aprile scorso, la Commissione ha approvato tutti gli articoli della proposta di legge n. 2384, ad eccezione degli articoli 3, 10, 11 e 17, che erano stati accantonati per una pausa di approfondimento.

Riprendiamo pertanto ora l'esame degli articoli accantonati. Do nuovamente lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

« Le imprese che partecipano ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pos-

sedere i requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale ».

Nella precedente seduta, il gruppo comunista aveva presentato due emendamenti, che erano stati illustrati ed avevano ricevuto il parere contrario del relatore e del Governo. Li porrò ora in votazione, dopo averne dato, per chiarezza, nuovamente lettura.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
« Possono partecipare ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese individuate dal CIPI ai sensi dell'articolo 2 lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché le imprese artigiane ».

(È respinto).

All'articolo 3, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni degli operatori del settore, determina i limiti e i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, anche in rapporto al numero degli addetti e all'ammontare del capitale investito ».

(È respinto).

BRINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10. Ne do nuovamente lettura.

ART. 10.

« L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a effettuare tutte le operazioni

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Ai consorzi e alle società consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenterà annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferirà al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà emanare ».

Il gruppo comunista aveva presentato i seguenti emendamenti, già illustrati dall'onorevole Marraffini nella scorsa seduta:

Aggiungere il seguente penultimo comma:

« La domanda di finanziamento è presentata dal consorzio o dalla società consortile alla regione contestualmente alla presentazione all'istituto di credito.

Sulle domande di finanziamento di cui all'articolo 9 e sulla agevolazione prevista nei precedenti commi del presente articolo la regione esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la richiesta.

Il parere della regione è obbligatorio nel caso di intervento del Mediocredito centrale e nel caso in cui esso sia negativo il Mediocredito centrale non può concedere il proprio intervento agevolativo.

Il CIPI, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana le direttive necessarie ad assicurare l'unitarietà di indirizzo nella approvazione delle norme di cui ai commi precedenti ».

All'ultimo comma, sostituire le parole: « che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà emanare » *con le seguenti:* « che saranno impartite dal CIPI. Copia della relazione sarà inviata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato al Parlamento al fine di consentire la formulazione di indirizzi sull'attività da svolgere ».

Su questi emendamenti il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario.

CITARISTI. La volta scorsa non avevo preso completa visione del primo emendamento presentato dal gruppo comunista.

Mi sembra che tale emendamento abbia una sua giustificazione in quanto sostiene che le domande di finanziamento debbono essere presentate « contestualmente » al Mediocredito e alle regioni. Mi sembra però che questa formulazione renda troppo vincolante il parere delle regioni.

In effetti, nel caso di parere negativo di determinate regioni (magari per fini di programmazione) il Mediocredito centrale non potrebbe concedere il proprio intervento agevolativo.

Mi sembra quindi eccessivo rendere vincolante tale parere. Inoltre, credo che la questione potrebbe rientrare nel testo che abbiamo stralciato, di cui alla propo-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

sta di legge Sacconi ed altri. Poiché l'emendamento di fatto attribuirebbe alle regioni competenze in materia creditizia (riservata allo Stato), preannuncio il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ribadisco la contrarietà del Governo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Anch'io confermo il parere negativo, già espresso nella scorsa seduta. Concordo con quanto detto dall'onorevole Citaristi; quando esamineremo le competenze regionali, potremo esaminare l'inserimento di questa formulazione, anche se non in modo vincolante, bensì suppletivo.

BRINI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento in questione.

Ho ascoltato con attenzione quanto è stato detto dai colleghi, vorrei far notare che se il motivo della reiezione della nostra proposta è quello relativo alla competenza delle regioni in materia di credito (ma non si tratta solo di questo), evidentemente non regge la prospettiva di esaminare ed approvare tale questione in un secondo momento.

PRESIDENTE. Sono della tesi del parere suppletivo e non vincolante delle regioni. Preciso che nella proposta socialista emergeva la figura del consorzio misto.

A questo punto credo che si sia delineata una dicotomia tra aree consortili di competenza regionale perché interessate all'azione urbanistica sul territorio ed aree consortili di primo grado di competenza nazionale; in quest'ultimo caso si può ravvisare una competenza nazionale, ma aggiuntiva, non sostitutiva.

Pongo in votazione l'emendamento in questione.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento, sostitutivo, presentato dal gruppo comunista.

(È respinto).

CERRINA FERONI. Il gruppo comunista si asterrà dal votare l'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 11. Ne do nuovamente lettura.

ART. 11.

« L'Istituto centrale per il credito a medio termine utilizzerà per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980 ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa.

A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

Il 20 per cento di tale somma è riservato ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. La parte di tale somma non utilizzata entro il 31 dicembre può essere spesa, negli anni successivi, senza essere soggetta alla predetta riserva ».

Ricordo che gli emendamenti presentati dal gruppo comunista all'articolo, nel corso della precedente seduta, sono stati tre, dei quali uno ritirato, ed un altro respinto. Resta il seguente emendamento, già illustrato:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e da assegnare fino al 1980 ».

BRINI. Lo ritiriamo, signor presidente, preannunciando che ci asterremo dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

Riprendiamo in esame l'articolo 17. Ne do nuovamente lettura.

TITOLO V

SOCIETÀ CONSORTILI MISTE

ART. 17.

« Per le finalità specificate agli articoli seguenti possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica.

L'attività di tali società consortili può riguardare:

a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti:

acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;

l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;

l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;

la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate;

la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

la vendita, la locazione, il *leasing* dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;

la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi ».

Ricordo che nella precedente seduta, il gruppo comunista aveva presentato un emendamento — che aveva ricevuto il parere contrario del relatore e del Governo —, del quale do nuovamente lettura:

Al primo comma sostituire la frase da: « a seconda dei casi » a: « assistenza tecnica » con la seguente: « a norma dei casi, di Enti privati di ricerca ed assistenza tecnica e, nell'ambito della legislazione vigente di Enti pubblici anche territoriali ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

BRINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Aliverti, Citaristi, Ferrari Marte, assieme a me, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione della Camera dei deputati,

considerato che l'esportazione dei prodotti delle piccole e medie imprese costituisce uno degli aspetti peculiari dell'attività produttiva del paese;

tenuto presente che i consorzi e le società consortili costituiti fra le piccole

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

e medie imprese qualora perseguano come scopo preminente l'attività esportativa possono, integralmente, anche non trascurare il mercato interno

impegna il Governo

a consentire ai consorzi ed alle società consortili di cui al titolo IV del disegno di legge di concorrere ai contributi finanziari annuali purché nell'esercizio abbiano svolto preminente attività di esportazione e dimostrino che si sono assolte le finalità sostanziali del provvedimento».

(0/2384/12/1)

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo come raccomandazione.

CITARISTI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Aliverti, Citaristi, assieme a me, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria della Camera dei deputati,

considerata la natura giuridica dei soggetti beneficiari delle provvidenze;

tenuto presente che la specificità costitutiva, volta esclusivamente a promuovere la razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti, conferisce all'istituto consortile la configurazione giuridica di ente di servizio;

considerato, altresì, che l'attività svolta dai consorzi non può finalizzarsi a procurare dei profitti ma esclusivamente dei servizi alle imprese associate

impegna il Governo

a prendere tutte le iniziative, anche legislative, affinché non possano aprirsi contenziosi nei confronti di presunti utili che, qualora contabilmente registrati, debbono essere configurati quali maggiorazioni di conferimenti e come tali ristorati alle imprese associate in misura pro-

porzionale alla loro partecipazione alle attività sociali».

(0/2384/12/2)

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo come raccomandazione.

CITARISTI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Citaristi, Aliverti, Ferrari Marte, Broccoli, assieme a me, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria della Camera dei deputati,

esaminato il disegno di legge n. 2384 che reca "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese nonché delle società consortili",

impegna il Governo

perché il Comitato previsto dall'articolo 15 del suddetto disegno di legge esamini e ammetta al godimento dei benefici di cui al titolo IV le domande secondo l'ordine temporale di presentazione».

(0/2384/12/3)

BRINI. Propongo di aggiungere alla fine dell'ordine del giorno la seguente formulazione: « con priorità per i consorzi delle aree meridionali ». Si tratta di esigie quote dello Stato.

CITARISTI. D'accordo.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Citaristi, Aliverti, Ferrari Marte, assieme a me, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria della Camera dei deputati,

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

esaminato il disegno di legge che reca "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste",

constatato che lo stanziamento per il 1981 è prevedibilmente insufficiente ad accogliere le domande che a vario titolo verranno avanzate,

impegna il Governo

in caso di necessità, ad aumentare tale stanziamento con le somme destinate alle piccole e medie imprese dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e non ancora utilizzate ».

(0/2384/12/4)

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La XII Commissione della Camera dei deputati,

considerato che il disegno di legge n. 2384 recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste non prevede la possibilità di accesso ai predetti benefici delle società commerciali a capitale pubblico operanti a sostegno della minore imprenditorialità nel settore del commercio estero e delle società abilitate alla commercializzazione cui partecipano gli enti collegati alla Cassa per il mezzogiorno;

tenuto conto della comune volontà delle forze politiche, economiche e sociali di sostenere lo sviluppo dell'area meridionale anche con la predisposizione di una nuova legislazione per l'intervento straordinario nelle regioni meridionali;

impegna il Governo

a predisporre tutte le iniziative necessarie per rendere fruibili le provvidenze del disegno di legge esaminato ed approvato

da parte delle attività produttive insistenti nelle aree meridionali riconoscendo equivalenti benefici anche alle società commerciali a capitale pubblico limitatamente a quelle operanti a sostegno della minore imprenditorialità meridionale nel settore del commercio estero e delle società abilitate alla commercializzazione cui partecipano gli enti collegati alla Cassa per il mezzogiorno ».

(0/2384/12/5)

Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Laforgia ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La XII Commissione industria della Camera dei deputati,

considerato il ruolo fondamentale che il fenomeno associazionistico e consortile assume per una qualificata espansione delle imprese artigiane;

rilevato che la legge n. 860 del 1956 riserva le stesse agevolazioni previste per le aziende artigiane ai consorzi e società consortili iscritti nell'Albo provinciale delle imprese artigiane;

considerata la più ampia disciplina dei consorzi e delle società consortili costituiti esclusivamente tra imprese artigiane o in forma mista, prevista dalla leggequadro per l'artigianato in corso di approvazione;

sottolineato che tali agevolazioni trovano punto qualificante di riferimento nelle agevolazioni di credito concesse dall'Artigiancassa e sono oggetto di specifica regolamentazione, quanto al fido-massimo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del disegno di legge che dispone provvidenze per la costituzione e lo sviluppo di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese;

atteso che l'intervento del Medio-credito centrale nel particolare settore deve considerarsi integrativo di quello attuato dall'Artigiancassa;

rilevato che i consorzi di garanzia collettiva fidi, fra imprese artigiane costi-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

tuiscono un sistema delle cooperative di garanzia; che rientra nella competenza primaria delle regioni, alle quali sono state trasferite le funzioni amministrative in materia di agevolazioni di credito, attualmente oggetto delle norme di indirizzo e di coordinamento emanate dal Governo;

sottolineato il ruolo fondamentale che l'attività di tali cooperative di garanzia hanno per lo sviluppo del credito alle imprese artigiane, anche ai fini del superamento dei vincoli di garanzia che attualmente possono costituire, particolarmente nel Mezzogiorno, limitazioni all'accesso al credito agevolato a medio termine per lo sviluppo degli investimenti produttivi;

rilevato che ai fini dello sviluppo del sistema delle cooperative di garanzia si manifesta utile e necessaria una iniziativa pubblica per il rafforzamento ed il coordinamento della fase operativa di detto sistema;

impegna il Governo

ad integrare opportunamente, ai fini degli interventi previsti in favore dei consorzi e delle società consortili fra imprese artigiane, i fondi da predisporre per il rifinanziamento dell'Artigiancassa, già richiesto per evitare pericolose interruzioni nel flusso di investimenti nel settore;

ad ampliare gli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, anche in favore del sistema delle cooperative di garanzia, con particolare riferimento alle garanzie prestate da detto sistema per lo sviluppo degli investimenti produttivi artigiani ».

(0/2384/12/6)

Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Moro, assieme a me, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria della Camera dei deputati,

considerato che è attualmente al proprio esame la proposta di legge n. 2384, di iniziativa del senatore de' Cocci ed altri, recante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste", approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1981;

considerato che la proposta di legge suddetta reca specificatamente, al "Titolo IV" provvidenze a favore dei consorzi per il commercio estero, e che tra detti consorzi non sono esplicitamente previsti quelli finalizzati all'esportazione dei prodotti agricolo-alimentari;

ritenuto che i consorzi per l'esportazione di prodotti agricolo-alimentari possono accedere ai benefici di cui alla proposta di legge in esame se costituiti tra imprese operanti nei settori industriale e commerciale, aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge medesima;

tenuto conto che lo sviluppo delle esportazioni in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura, avuto riferimento anche all'adeguamento della struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali, rappresenta attualmente lo strumento più idoneo sia per lo smaltimento delle eccedenze e per l'equilibrio del mercato agricolo interno, sia per intraprendere una nuova politica dell'esportazione dei prodotti agricolo-alimentari che consenta di conquistare anche i mercati esteri non tradizionali;

considerato che per raggiungere le specifiche finalità di cui al punto precedente si rende necessaria la costituzione di consorzi specializzati per la esportazione di prodotti agricolo-alimentari tra strutture agricole e/o cooperative agricole operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, anche di natura mista, ai quali cioè possono partecipare enti pubblici anche territoriali;

ritiene non necessario introdurre nella proposta di legge n. 2384 emendamenti

nel senso sopra indicato, in quanto i consorzi tra strutture agricole e/o cooperative agricole sono compresi fra i soggetti beneficiari delle provvidenze per l'esportazione di cui al titolo IV della proposta di legge n. 2384 quando esplicano la loro attività specificatamente nei settori della trasformazione e della commercializzazione;

invita il Governo ad attenersi alla suddetta interpretazione ».

(0/2384/12/7)

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

TESINI ARISTIDE. Ricorderò, in premessa, soltanto due date, il 24 febbraio 1981, quando ci è giunta la proposta di legge dal Senato, e il 25 marzo del 1981. In quest'ultima data, il relatore con chiarezza precisò la portata della proposta di legge, che non è un semplice rinnovo della legge 30 aprile 1976, n. 374, detta « Minnocci », ma qualcosa di molto più importante. Non si tratta, infatti, più di provvidenze riguardanti i consorzi esclusivamente indirizzati alla esportazione, ma le provvidenze stesse vengono estese a tutte le attività consortili, anche e soprattutto se svolte con obiettivi verso il mercato nazionale.

L'esperienza della legge del 1976 è stata, infatti, indubbiamente positiva. Dai dati raccolti dalla Federexport, risulta che la legge « Minnocci » ha finanziato nel 1976 le attività promozionali di 9 consorzi, con erogazioni per circa 260 milioni; nel 1980, il numero dei consorzi era salito a ben 96, e le erogazioni sono ammontate a 2.730 milioni.

Posso anche, per diretta e personale conoscenza, confermare che questi stimoli all'attività consortile all'*export* non solo sono stati ben accettati dalle aziende, ma soprattutto ne hanno rinvigorito l'aggressività, permettendo una loro penetrazione commerciale di dimensioni di gran lunga

maggiori di quanto sarebbe stato prevedibile se esse avessero operato autonomamente.

L'indagine della Federexport di cui ho parlato rileva come i 78 consorzi aderenti avevano realizzato, nel 1979, 244 ricerche di mercato; assicurato la partecipazione a 215 manifestazioni fieristiche; organizzato 137 missioni operative, cui avevano preso parte oltre mille imprenditori; promosso 125 azioni pubblicitarie all'estero. Tutto ciò, con un impegno finanziario complessivo inferiore ai 5 miliardi che, per un terzo (cioè, per esattezza, poco più di 1,6 miliardi), era derivante dai contributi erogati in base alla legge n. 374 del 1976.

Queste esperienze sono chiaramente illuminanti: uno stimolo continuativo e strutturato — come quello previsto dalla proposta di legge che stiamo oggi esaminando — potrà indubbiamente incoraggiare la formazione di nuovi consorzi, ed accentuarne l'efficienza, anche e soprattutto perché — come possiamo rilevare dall'articolo 6 — ampio è il ventaglio degli scopi dei consorzi stessi. Aggiungo che sono organicamente e puntualmente previste le agevolazioni creditizie e tributarie, in misura tale da non poter essere ignorate dal mondo imprenditoriale.

Una perplessità, forse, deriva dalla dimensione degli stanziamenti che — io mi auguro e tutti ci auguriamo — si potranno rivelare nel tempo sottodimensionati per la favorevole accoglienza da parte delle imprese a queste provvidenze, tese ad incoraggiare una maggiore efficienza ed indirizzate a realizzare quelle economie di scala che non sono più attuabili nemmeno nelle grandi società.

Mi auguro pertanto che si possano favorire altre imprese e concedere altre provvidenze, incoraggiando maggiormente le nostre esportazioni: del resto, i vari ordini del giorno, che il Governo ha accolto come raccomandazione, sono tutti volti ad incoraggiare l'attività di questi consorzi.

L'unica preoccupazione è che non si verifichi una soluzione di continuità tra le provvidenze della legge « Minnocci » (la

cui operatività è cessata con il 31 dicembre scorso) e le operatività della presente proposta di legge, che deve consentire la realizzazione, nel corso di questo anno, di tutte le iniziative già programmate.

Negli ultimi provvedimenti emanati dal Governo è stata tenuta presente la necessità di offrire sostegno all'esportazione: ricordo che, proprio nella nostra Commissione, all'esame della tabella n. 16, concernente il commercio con l'estero, il relatore ed i colleghi intervenuti hanno fatto presente l'opportunità di non ridurre i già miseri stanziamenti, ed hanno raccomandato al Governo di aver maggiore attenzione per gli investimenti produttivi (e non c'è dubbio che, in questo particolare momento, l'esportazione rappresenta, insieme con il turismo, uno dei maggiori settori produttivi).

Il Senato, dopo ampio esame, ha approvato all'unanimità il provvedimento di legge, ed io ho voluto svolgere questo breve intervento per invitare i colleghi della Commissione a suffragare con il loro voto la definitiva approvazione del testo in discussione, come del resto il gruppo della democrazia cristiana farà, esprimendo voto favorevole.

FERRARI MARTE. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento di legge in esame, poiché esso si inquadra nello sviluppo delle linee della precedente legge « Minnocci ».

BRINI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione della proposta di legge, e ciò non tanto per riguardo al merito del provvedimento, o per talune riserve espresse nel corso della discussione, nell'ambito di un apprezzamento di norme che certamente migliorano la precedente legge n. 374, per favorire la formazione dei consorzi tra le piccole e medie imprese. La nostra astensione intende significare e sottolineare il dissenso del gruppo comunista circa la condotta generale della maggioranza e del Governo, che hanno cercato uno scontro su questo provvedimento di legge.

In taluni momenti si è arrivati quasi alla rissa; si tratta di una condotta che respingiamo con fermezza senza lasciarci fuorviare, anzi accentuando il nostro impegno per un rapido *iter* del provvedimento.

Proprio per queste considerazioni politiche di ordine generale, ed in relazione alla condotta della maggioranza meritano di essere sottolineati alcuni momenti sia della discussione sia del testo del provvedimento che sta per essere varato, alla cui approvazione — pur mantenendo riserve critiche alla condotta politica della maggioranza e del Governo — non ci opponiamo, consapevoli che il provvedimento, per quanto modesto, può costituire un segnale alle imprese minori circa l'attenzione e il sostegno dello Stato alla loro attività in un momento difficile come quello presente.

Si tratta di un provvedimento utile, ma non certo essenziale ai fini dei problemi delle imprese minori, oggi strozzate dalle misure monetarie adottate dal Governo, prima fra tutte quella relativa all'aumento dei tassi di interesse che rende più pesante la loro attività.

Semmai, c'è da dire che caricare questo provvedimento di tanti significati, come è stato fatto (soprattutto dall'onorevole Aristide Tesini), rappresenti la dimostrazione del vuoto assoluto di una politica della maggioranza e del Governo per il consolidamento e l'espansione delle attività delle imprese in questione; vuoto che è sottolineato dalle numerose lettere pervenute da parte delle organizzazioni di settore, e dalla portata modesta delle risorse finanziarie messe a disposizione. Basta ricordare che nessun nuovo finanziamento viene fatto; si ipotizzano soltanto impieghi di risorse finora accantonate a fronte della legge n. 374. Ribadisco che si tratta solo di « ipotesi », poiché il provvedimento non garantisce una attuazione rapida, certa e snella.

Vi è contraddittorietà nelle procedure del testo in questione che non è stato possibile eliminare a causa del rifiuto totale di ogni proposta di miglioramento

presentata dal nostro gruppo. A questo proposito debbo ricordare che al Senato il gruppo comunista ha dato il proprio contributo migliorativo, rispetto al testo originario della legge n. 374.

Questa ci sembra la linea seguita dalla maggioranza e dal Governo pur in presenza di miglioramenti dalla stessa maggioranza riconosciuti e prospettati nel corso della discussione sulle linee generali. Si rileggano gli interventi degli onorevoli Postal ed Aliverti e la stessa relazione del presidente Forte, nella seduta del 1° aprile.

Del resto, il numero elevato di ordini del giorno, presentati dalla maggioranza, è una conferma della cattiva coscienza, oppure della consapevolezza delle lacune esistenti nel testo che stiamo per votare.

Tre ordini di riflessioni ci sembrava opportuno compiere per un perfezionamento del provvedimento che abbiamo cercato, invano, di sottoporre all'attenzione dei colleghi della maggioranza.

Il primo riguardava il carattere meramente formale da dare al provvedimento, al fine di evitare l'insorgere di problemi di interpretazione in sede di applicazione, e questo in seguito ai quesiti sorti nella discussione generale ed in ordine al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Un secondo ordine di riflessioni sempre a fini di perfezionamento si proponeva di garantire con sicurezza, ed in maniera spedita, l'applicazione della legge, tanto che è stata la stessa maggioranza ad affermare che in realtà problemi del genere esistevano (ripeto che l'alto numero di ordini del giorno conferma tutto ciò), ma si preferiva anziché chiarire la normativa in questione, fornire sin dalla fase della discussione una interpretazione che — poiché non può essere interpretazione autentica, cioè formalizzata in testi di legge — avrà un valore del tutto esortativo.

Un terzo ordine di problemi che abbiamo sottoposto all'attenzione della Commissione ha riguardato scelte politiche di carattere sostanziale. Vi era, infatti, all'ordine del giorno della nostra Commissione la proposta di legge n. 1890, Sacco-

ni ed altri, che in sostanza rivendicava l'allineamento di tutta la normativa del titolo III (quello relativo alle agevolazioni) direttamente attraverso l'intervento del Mediocredito centrale.

La proposta socialista (che mantiene il suo valore per la parte stralciata) indicava inoltre l'opportunità di uno snellimento delle procedure, riconducendole all'ambito generale. Il ritiro di tale normativa certo non cancella l'interesse da noi avvertito ampiamente; si tratta di una linea che abbiamo sostenuto non da oggi, ma sin dal momento della formulazione della legge di riconversione industriale n. 675.

Ebbene, dobbiamo dire che non una delle considerazioni e delle proposte da noi avanzate è stata meditata e ragionevolmente discussa. Ci siamo trovati dinanzi ad una chiusura inspiegabile alla luce, non dico di disegni politici generali, bensì del semplice buon senso. Ne fa fede il rifiuto a costituire un Comitato ristretto (previsto dal nostro regolamento) per l'esame degli emendamenti presentati dal gruppo comunista, dal gruppo radicale e dal collega Viscardi della democrazia cristiana.

A tal proposito ci permettiamo di avanzare con fermezza e pacatezza seri dubbi sulla equanimità della discussione e sulla conduzione della stessa per quanto riguarda la correttezza procedurale.

Nel ribadire il modo con il quale tale discussione è stata condotta, non si sfugge alla impressione che si sia voluto andare allo scontro con il gruppo comunista, scontro non giustificato dalla sostanza e dalle posizioni del gruppo stesso, noncuranti delle difficoltà che si creavano alla discussione e all'approvazione del provvedimento, trascurando incautamente, — da parte della maggioranza e del Governo — che questo comportamento inaccettabile per noi del relatore (e presidente), della maggioranza e del Governo poteva determinare il ritiro del nostro assenso alla sede deliberante. Procedura, questa della sede legislativa, che per potersi utilmente dispiegare ha bisogno di una intesa, se non nei contenuti, almeno

nel rispetto del regolamento, e di un minimo di base comune nella discussione tra tutti i gruppi che a questa procedura forniscono l'assenso. Né può ragionevolmente immaginarsi, del resto, che tale comportamento della maggioranza e del Governo, chiuso a qualsiasi reale confronto, possa essere stato dettato dalla preoccupazione che il provvedimento potesse non essere approvato in tempi brevi. Ne fanno fede il contributo e l'impegno del gruppo comunista al Senato, che è stato parte determinante nel miglioramento della originaria legge n. 374; l'assenso del medesimo gruppo comunista alla Camera a discutere in sede deliberante il provvedimento; l'impegno a proporre miglioramenti che potevano essere accolti con assoluta tranquillità, almeno per quelle parti che non modificavano la struttura del testo pervenutoci dal Senato; nonché l'impegno formalmente dichiarato, e mantenuto fino a questo momento, di contribuire ad una discussione rapida, e non solo parlamentariamente corretta.

L'onorevole Olivi è intervenuto nella discussione sulle linee generali — quindi, un solo parlamentare comunista — esprimendo un apprezzamento favorevole alla proposta di legge nel suo insieme ed auspicando un confronto sereno, serio e rapido tra i gruppi.

La collega Sarri Trabujo, nella seduta del 1° aprile, ribadiva il convincimento di procedere ad una approvazione rapida del testo e a un approfondimento delle questioni sollevate dalla I Commissione affari costituzionali, nonché ad un'attenta valutazione della proposta di legge Sacconi, che per quanto accantonata in alcune parti, mantiene per noi la sua validità, mentre ci auguriamo che altrettanto pensi il proponente.

Ma facciamo parlare i fatti: poiché è veramente inspiegabile, non solo per noi, ma credo per chiunque, il tentativo di addossare ai comunisti la responsabilità di ritardi nell'approvazione del provvedimento di legge.

La proposta di legge de' Cocci, che rifinanziava e modificava la legge n. 374, secondo i risultati di una discussione fra

tutti i gruppi e le categorie interessate, viene presentata al Senato il 15 novembre 1979. La discussione inizia, presso quel ramo del Parlamento, il 19 giugno 1980, ed il provvedimento viene approvato il 20 febbraio 1981, dopo otto mesi di discussione.

Il 24 febbraio 1981 (lo dico per i colleghi che hanno mostrato di essersi occupati della cosa con una cognizione quanto meno dubbia della materia stessa), la proposta di legge viene trasmessa alla Camera ed assegnata in sede legislativa alla nostra Commissione, che ne inizia l'esame il 25 marzo scorso. La discussione sulle linee generali si chiude entro due sedute: quella del 25 marzo e quella dell'8 aprile. Il 30 marzo scorso viene recepito il parere della V Commissione bilancio, ed il successivo 8 aprile la I Commissione affari costituzionali esprime parere favorevole, con talune riserve a proposito della partecipazione degli enti locali nei consorzi, invitando a valutare attentamente la questione. Nella seduta del 15 aprile scorso — in una sola seduta — sono stati approvati tutti gli articoli, salvo i tre a suo tempo accantonati, che sono stati votati oggi all'insegna dell'urgenza, come è ben noto. Quindi nella odierna seduta si conclude l'iter parlamentare della proposta di legge, esattamente un mese dopo l'inizio della discussione in Commissione, ed in quattro sedute. A questo risultato si è pervenuti con un consenso assai vasto, e senza opposizioni.

Dov'è, dunque, il ritardo? Le imprese, gli imprenditori che hanno legittimamente auspicato un'approvazione rapida del provvedimento di legge, e che questo auspicio hanno fatto pervenire in maniera pressante (e che, vorrei dire, scarsamente ha contribuito all'arricchimento del testo), e in maniera « circolare » ai parlamentari, con la ripetizione delle identiche valutazioni, hanno posto in essere un comportamento che non credo conosca precedenti.

Per chi avesse voluto riflettere su queste valutazioni, desidero ricordare che il 30 gennaio 1981 il dottor Celso Battiston, presidente della Federexport, intervenendo

ad un convegno per il commercio con l'estero, affermava, relativamente alla proposta di legge de' Cocci: « La discussione è tuttora aperta presso la Commissione industria del Senato, anche se sembra si sia determinata tra i gruppi politici una intesa, che lascia bene sperare per una sollecita approvazione del provvedimento »; il dottor Battiston aggiungeva: « Ciò dovrebbe consentire l'avvio in tempi brevi dell'esame anche da parte della Camera, in modo da ottenere entro la fine dell'anno l'approvazione definitiva del disegno di legge ». Questo dico per parlare delle obiettive aspettative delle categorie interessate, che sono state più attente di noi, e per riferire l'opinione espressa dal presidente di questa organizzazione di consorzi per l'esportazione, che pare abbia pesato di più di ogni altra su tutta la discussione.

Dietro il pretesto dell'urgenza, dunque, a chi è da attribuire il ritardo, se non al Governo e alla maggioranza? Del resto, esempi ben più significativi abbiamo a portata di mano, solo se si pensi alla politica energetica. Dietro questo pretesto c'è il rifiuto di considerare con attenzione ed impegno le proposte che sono venute e che possono venire da parte di forze esterne alla maggioranza, ma senza il cui apporto appare assai difficile pensare ad uno sforzo serio per dare sbocchi positivi alla crisi.

Questo è quanto emerge dal presente dibattito. Da qui la nostra critica ferma, netta, ad un comportamento che ha impedito il possibile miglioramento di un provvedimento di legge, sulle cui finalità generali esiste una vasta concordanza, ivi compreso il nostro convinto assenso.

Certo, rimangono aperti alcuni problemi, ed innanzi tutto quelli relativi al finanziamento (ricordo che in proposito abbiamo presentato degli ordini del giorno). Quattro miliardi per ogni esercizio, dal 1981 al 1984 serviranno solo a dare una manciata di pochi denari ai consorzi che operano all'esportazione. Si tratta di contributi alla gestione, non di contributi dello Stato per investimenti, collega Aristide Tesini; si parla di contributi alla

gestione, non di sostegno alla esportazione (cosa, del resto, tassativamente vietata dal primo comma dell'articolo 13), mentre lo stanziamento complessivo per il 1981 è di 12 miliardi, corrispondenti alla previsione di 11 miliardi e 900 milioni a fronte dei residui passivi accumulati sulla legge n. 374.

Nessun nuovo stanziamento, quindi, e di questo dobbiamo renderci conto; semmai solo una ipotesi di attivazione tardiva di quanto stanziato dal Parlamento in precedenza e non speso dal Governo.

Si tratta di un provvedimento che innova in maniera sensibile la normativa di cui alla legge n. 374, e che lascia sperare in una operatività maggiore circa l'intervento statale a sostegno della piccola industria per la costituzione di consorzi, che avrà bisogno non solo dell'attenzione critica delle forze imprenditoriali e del Parlamento per la sua corretta applicazione, ma anche di una verifica in tempi ravvicinati delle esperienze che si produrranno al fine di adeguare le disponibilità finanziarie alle esigenze che si manifesteranno e di apportare possibili miglioramenti alla normativa stessa.

Per quanto ci riguarda ne seguiremo l'applicazione con questo intendimento.

PRESIDENTE. Dichiaro di avvalermi del diritto di partecipare alle votazioni e annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in questione. Prima di passare al voto desidero esporre, brevemente, il mio pensiero sull'argomento.

La discussione sulla presunta imprecisione del legislatore, nel riferimento alle piccole e medie imprese dei settori dell'industria, commercio, artigianato, ha fatto emergere l'encomiabile sforzo del legislatore medesimo di andare sempre più verso una disciplina ed una politica economica unitarie della piccola e media impresa industriale, della piccola impresa dell'artigianato e della stessa piccola e media impresa commerciale, e forse della piccola impresa costituita da professionisti fra loro organizzati (tema che attende ancora una definizione legislativa).

È noto (o dovrebbe esserlo) che l'articolo 2083 del codice civile individua, come « piccoli imprenditori » i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti nonché coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (ove la parola « organizzata » costituisce l'elemento decisivo per il passaggio dal lavoro autonomo all'impresa, così come si evince anche dall'articolo 2238 del codice civile.

Questa disciplina politica e unitaria conviene sia per evitare la « scarpa cinese », cioè l'artificioso sbarramento, per cui la mutazione di dimensione comporta la perdita di certi benefici onde le imprese sono incentivate a rimaner piccole; sia il dualismo di trattamento fra imprese concretamente simili; sia le incertezze circa le linee di confine fra industria, commercio, arti e professioni che in una società sempre più terzariata e tecnologica diventano via via più evanescenti, improbabili, opinabili. Essa inoltre è estremamente utile, per realizzare collegamenti, combinazioni, sinergie fra soggetti diversi, ma contigui per settori di prodotto e di *input*, per territorio, in una dimensione sufficientemente ampia, da dare luogo a iniziative economicamente valide e dinamiche.

La piccola impresa industriale è definita da varie leggi e, da ultimo, dalla legge n. 675, mediante il puro riferimento a delibere del CIPI, che hanno riguardo a vari criteri, fra cui il capitale investito e il numero di addetti.

Ora, il legislatore vi affianca la piccola impresa del commercio (che è accomunata ad artigiani, professionisti organizzati e coltivatori diretti fra i piccoli imprenditori del codice civile), sia pure solo ai fini della disciplina e della politica prevista dalla nuova legge sui consorzi. Lo obiezione che il criterio degli addetti e del capitale investito hanno diverso significato nel commercio e nella industria, di per sé non ha più valore di quella per cui fra i diversi settori dell'industria il capitale investito e gli addetti hanno ri-

guardo a situazioni dimensionali molto diverse.

Che cosa vogliono dire queste affermazioni? Che chi le fa, sente di potersi riferire a qualcosa d'altro che è il vero criterio dimensionale di cui capitale investito e addetti non appaiono *proxies* soddisfacenti. Il criterio « vero » non può però essere il fatturato, perché esso sarà tanto più ampio quanto minore il grado di integrazione verticale dell'impresa a parità di fattori produttivi da essa impiegati.

L'unico criterio « unitario » che consente di considerare l'apporto di tutti i fattori produttivi, in modo omogeneo, è il valore aggiunto. Ad esso non vieta di riferirsi la legge n. 675, dal momento che essa considera capitale investito e addetti solo come criteri eventuali. È ovvio che considerando il valore aggiunto si avrà un parametro soddisfacente per misurare la piccola impresa, non solo fra diversi rami industriali, ma anche fra il complessivo settore industriale e quello commerciale. Va detto però che i criteri degli addetti e del capitale investito, comunque, dovranno valere come « barriere » supplementari, ad evitare che imprese di rilevanti dimensioni, le quali sono assai mal funzionanti e quindi non realizzano se non un basso valore aggiunto, possano essere considerate come « piccole o medie imprese ». E ciò soprattutto se si intende considerare il valore aggiunto per l'IVA, che è determinato con il metodo della detrazione degli acquisti dalle vendite, anziché il valore aggiunto quale risulta dalla somma dei redditi pagati dall'impresa sommati ai suoi profitti (misura più corretta, per l'accertamento della importanza dei vari *inputs*, anche se più elaborata).

Una discussione raffinata si è sviluppata sul tema della ammissibilità ai benefici della nuova legge, per quanto riguarda i consorzi di secondo grado, o, più in generale, di quelli di grado superiore. Il combinato disposto dall'articolo 1 che si riferisce in generale a consorzi e società consortili costituite da piccole e medie imprese dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato che

svolgono attività varie, riguardanti i loro prodotti, e dell'articolo 12 che considera esplicitamente i consorzi di garanzia fidi di secondo grado di carattere nazionale, induce a ritenere che la dizione dell'articolo 1 includa anche consorzi di grado « superiore »: diversamente non si comprenderebbe perché il legislatore allinei questi consorzi fra gli altri, in considerazione dei requisiti che essi debbono avere, per essere ammessi ai benefici della legge.

Il punto essenziale è la nozione di « consorzio » come semplice « velo » a struttura ausiliaria, al servizio dei consorziati. Esso è una sorta di società di persone. L'articolo 2602 del codice civile, quale risulta modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 377, è al riguardo di importanza cruciale, laddove stabilisce che « con il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ». Dietro il consorzio — che non ha finalità autonome, a sé stanti — vi è l'impresa costituente, la quale « se ne serve ». E coloro che sono preposti al consorzio rispondono nei riguardi degli imprenditori consorziati, secondo le norme del mandato (articolo 2608), non verso il consorzio nel suo complesso, come accade nelle società di capitali (articolo 2392 del codice civile).

Un consorzio costituito da altri consorzi (costituiti da piccole e medie imprese aventi i requisiti di legge), si risolve in questi soggetti; esso dal punto di vista della realtà economica è uno strumento indiretto di questi: ed invero il consorzio di primo grado non è una impresa nel senso pieno della parola, ma una fase di imprese altrui.

Dal punto di vista giuridico, si ha così una differenza fra le società ed i consorzi: le società possono essere costituite solo da « persone » fisiche o giuridiche; e non è concepibile una società in nome collettivo, formata da altre società in nome collettivo, poiché queste non sono persone, ma si risolvono nei singoli soci. Invece i consorzi possono essere costituiti da « imprenditori »: e poiché i consorzi

con attività esterna, pur non essendo persone giuridiche, in quanto si risolvono nei singoli consorziati, hanno obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e — dunque — sono imprenditori, ne viene che i consorzi possono essere formati da altri consorzi, ma sotto il velo del consorzio, che non ha personalità giuridica e non è una vera impresa ma fase di altra impresa, vi sono le imprese costitutive.

È ai requisiti di queste che bisognerà dunque badare, per appurare se un consorzio, formato da altri consorzi, ha diritto ai benefici della legge che stiamo discutendo; mancanza di personalità del consorzio e suo servizio ai consorziati per fasi di impresa singola, due requisiti che ne caratterizzano in modo pregnante la natura di puro strumento delle imprese per cui opera, fanno sì che il consorzio di grado superiore al primo rifletta tali imprese, tanto come quello di primo grado.

Una tale costruzione potrebbe essere revocata in dubbio nei confronti delle società consortili di grado ulteriore: quando costituite da altre società consortili. Infatti qui viene meno uno dei due requisiti, che caratterizzano il consorzio come entità puramente strumentale alle imprese a cui esso serve: esso infatti ha personalità giuridica a sé stante. Non si può più dire che sia istituito dalle imprese per cui opera, anche se è appropriato dire che a tali imprese « appartiene ». Per far rientrare nella dizione della legge questi consorzi bisognerà intendere la parola « costituiti » non come « istituiti », ma come « posseduti ». Chi « possiede » assieme ad altri una società che — con altre — ne possiede una terza, indirettamente, la costituisce. Il tema attiene alla trasformazione capitalistica o meno del « sistema » per gradi dei consorzi. Solo l'esperienza potrà chiarirlo.

Va notato per altro che questo sottile problema ermeneutico non si pone con riguardo alle società consortili di grado ulteriore che non siano formate fra società consortili, aventi natura giuridica di società di capitali, ma da meri consorzi *ex* articolo 2602 o da società consortili prive di persona giuridica. Infatti, dietro que-

sti soggetti vi sono, in prima persona, i consorziati: questi soggetti consortili sono un semplice velo, privo di personalità giuridica. Analogo discorso vale, pacificamente, per le imprese artigiane che partecipano a consorzi non direttamente ma tramite proprie cooperative di carattere nazionale.

Qualcuno potrebbe porre in dubbio la nozione di consorzio di garanzia fidi di secondo grado, chiedendosi se siano tali quelli che operano per altri consorzi di garanzia fidi, con l'argomento che questi a loro volta non prestino garanzie a singole imprese ma ad altri consorzi, oppure tanto a consorzi che a singole imprese. Il fatto è che la dizione « di secondo grado » è relativa: essa può intendersi o come riferita al consorzio che esercita la stessa specie di attività o come riferita a una « gerarchia di consorzi ». La prima dizione caratterizza il consorzio nel servizio; la seconda nel rapporto con le imprese costituenti. Ed appare più appropriata la prima, se è vero — come è vero — che il consorzio è generalmente « un velo »: infatti vi è — in senso proprio — un secondo grado rispetto alla entità oggettiva di un servizio, di primo grado; ma non vi è, in senso proprio, un secondo grado rispetto ad una entità che si risolve nei soggetti componenti, cioè che non ha una soggettività sua.

Si è discettato sul punto se abbia coerenza, con la nozione del consorzio quale operatore di semplici fasi di impresa e non di una totalità di fasi, la lettera *p*) dell'articolo 6 che consente, ai consorzi, di svolgere ogni altra attività conforme agli scopi consortili, che l'articolo 1 definisce in modo lato, con riferimento ai « prodotti » propri delle imprese in esso considerate. Ma allora il consorzio può fare tutto? Non tutto, ma quasi tutto o moltissimo: ma non nel senso di farlo « tutto insieme » spogliandone le imprese aderenti, ridotte al ruolo di fornitori di *inputs* per la sua produzione, perché la « produzione » nel complesso è sempre quella « delle imprese costituenti ». Il consorzio non può fare così tante cose insieme, tra tutte quelle astrattamente immaginabili,

perché in tal modo verrebbe ad entrare troppo nella produzione.

Ne potrà fare solo alcune, a scelta, alternativamente. Emerge così anche la risposta ad un'altra obiezione. Se vi è una lettera *p*) che dice che il consorzio può svolgere tutte le attività che sono comprese nei suoi scopi, che senso ha la elencazione delle lettere *a*) e *p*)? Questo elenco ha un suo senso preciso: tutte queste attività il consorzio le può fare, una assieme all'altra, senza perdere la sua natura di ente di servizio ad altre imprese. Spingendosi oltre, la cumulatività diventerà sempre meno possibile e varrà il principio di alternatività, assieme a quello di « importanza » della fase.

Non è facile dipanare la matassa delle coperture finanziarie riguardanti i finanziamenti ed i prefinanziamenti delle attività consortili: questi ultimi, per altro, non sono diversi dai finanziamenti, ma ne sono una pura anticipazione, che risulta coperta da questi, una volta concessi, non sotto una voce a sé stante, ma sotto la casella generale dei finanziamenti medesimi, in relazione alla loro decorrenza da un termine che non è quello della concessione del mutuo, ma quello della presentazione della domanda. Non si può fare a meno, per altro, di rilevare che la macchinosità ed incertezza della procedura (per cui si passa ad una banca che anticipa il prefinanziamento, cioè eroga il cosiddetto prefinanziamento, ad un'altra banca che « concede » il finanziamento vero e proprio) potrebbe essere superata ove si passasse alla soluzione proposta, in via generale, dal ministro del tesoro Andreatta, per quanto riguarda gli interessi differenziali sui crediti agevolati, che lo Stato si sobbarca.

Secondo la proposta Andreatta, contenuta in un emendamento alla legge finanziaria e poi inaspettatamente ritirata, gli interessi differenziali potrebbero essere erogati direttamente al singolo, dal Ministero competente, una volta che questi abbia avuto la concessione della autorizzazione al mutuo agevolato. Sarà il beneficiario che si cercherà l'istituto che fa il prestito, in tal modo evitando il monopolio di un

solo centro di erogazione finale ed anche la dicotomia tra entità che è disposta a concedere il prefinanziamento ovvero anticipo e quella che è abilitata ad erogare il mutuo. Si capisce, naturalmente, come questo schema possa essere avversato da coloro che vogliono fare delle erogazioni dei crediti agevolati, una sorta di strada o ponte a pedaggio, con passaggio obbligatorio.

Chi intende inserire interlocutori in più, nei gradini e nei concerti di soggetti attivi delle erogazioni, dovrebbe tener presente questa teoria dei pedaggi.

Vi è chi ha visto una contraddizione tra la delega alle regioni per la disciplina ed i benefici dei consorzi di cui agli articoli 17 e seguenti e la competenza statale per i consorzi dell'articolo 1 e per quelli esclusivamente dediti al commercio estero, di cui all'articolo 13. Vi sono per altro due obiezioni, a questa tesi. La prima è che tra i consorzi che hanno una competenza di tipo infrastrutturale, strutturale ed ecologico e di ricerca e i consorzi ordinari vi è una ben diversa relazione con l'autorità regionale: i primi attengono prevalentemente ad una aggregazione spaziale ed a temi connessi al territorio, i secondi riguardano organizzazioni commerciali anche al di fuori di un ambito regionale e comunque con effetti sul mercato di acquisto generale, sicché rientrano naturalmente nei controlli di cui agli articoli 2618 e 2619 del codice civile. Ed anzi hanno una tematica così vasta, da riguardare argomenti potenzialmente regolati dalle norme del Trattato della CEE. Quanto ai consorzi del commercio estero, i ragionamenti appena fatti valgono *a fortiori*: in primo luogo per quanto riguarda l'accesso degli operatori italiani ai mercati internazionali.

La seconda riflessione riguarda i consorzi di grado superiore: è evidente che chi li ammette, come interlocutori di questa legge, non può coerentemente ammettere che la competenza ordinaria sia, in materia di agevolazioni ai consorzi, di carattere regionale: infatti, è proprio della natura di queste entità consortili di avere preferenzialmente un carattere plurire-

gionale, sicché deve essere chiaro che la crescita della struttura consortile a livelli di grado superiore contraddice alla istanza della competenza regionale e questa, in definitiva, se concepita come competenza primaria e non come competenza accessoria e suppletiva, si configura come una « scarpa cinese ».

Il rilievo, naturalmente, non vale per i consorzi ex articolo 17, i quali hanno scopi differenti e sono legati al territorio. Vi è dunque una eccellente ragione per la dicotomia di competenza — nazionali e rispettivamente regionali — che si collega alla dicotomia di tipi di consorzi.

Vi è chi, di fronte alla latitudine della norma dell'articolo 17 che autorizza consorzi misti fra piccole e medie imprese aventi i requisiti dell'articolo 1 ed enti pubblici e privati competenti nelle attività urbanizzative ed ecologiche e di ricerca ha provato una impressione di « vuoto » legislativo. Ma questo « orrore del vuoto » è un sentimento malinteso, che deriva dalla pretesa di cogliere l'occasione di ogni legge specifica, per risolvere tutti i problemi. All'orrore del vuoto fa da contraltare la psicologia della globalità, della completezza. Senonché una ingegneria giuridica di questa natura trascura il fatto che il processo legislativo non procede per deduzione, ma pezzo per pezzo. Pertanto spetterà alle leggi che regolano gli enti locali ed a quelle che si riferiscono ai vari enti di ricerca determinare i loro poteri di associazione a questi consorzi, posto che già ciò non si possa desumere dalla legislazione che li regola, in modo soddisfacente.

Del resto, in parte ciò sarà materia di scelte politico-amministrative. La legge non può regolare i comportamenti puntuali dei soggetti privati. Ma è anche bene che si astenga da una regolazione troppo rigida dei comportamenti dei soggetti pubblici, perché il legislatore *a priori* non può illuministicamente disporre per tutta la varietà dei casi, che si evolvono secondo le circostanze. Certo si è che il limite alla quota sociale degli enti pubblici per i consorzi ex articolo 17 non potrà, nelle loro legislazioni, configurarsi essenzialmen-

te come limite massimo: bensì come limite minimo, ad evitare che essi entrino in una associazione consortile in una posizione subalterna, che impedisce loro di svolgere quella funzione imparziale e di guida, di fronte alla problematica di interiorizzazione di « economie esterne » e di « riduzione di costi di transazione », che giustifica e motiva il loro intervento.

Quanto ai privati, se l'ente pubblico pretende quote troppo grosse, essi potranno rifiutarsi di parteciparvi, posto che ciò appaia loro dannoso. Essi possono pur sempre fare consorzi « per conto proprio » e dettare agli enti pubblici condizioni per entrare in tali consorzi.

La discussione del provvedimento di legge sui consorzi ha anche fatto vedere l'incongruenza del riferimento alla rappresentanza nel CNEL, per la definizione della « rappresentatività » di organizzazioni che rappresentano le imprese, come la CONFAPI, che raccoglie una larghissima schiera di piccole imprese industriali.

I casi sono due: o si abroga, in via generale, tale riferimento al CNEL, per tutte le rappresentanze, oppure si rovescia l'impostazione, stabilendo che hanno diritto ad essere partecipi del CNEL tutte le organizzazioni che obiettivamente hanno una reale rappresentatività.

Fra le ragioni del decadere del CNEL vi è, probabilmente, anche il fatto che esso non è più così rappresentativo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, e di categorie ed interessi. Ma può anche darsi che esista una linea più dracomaniana, quella dell'abrogazione del CNEL, le cui funzioni di ausilio all'elaborazione della legislazione economica e sociale, individuate dalla Costituzione, all'articolo 99, potrebbero essere assorbite da una delle due Camere, in una riforma del sistema bicamerale.

D'altra parte, vi è la tendenza ad avere organi specifici di rappresentanza di categoria, come il Consiglio generale dell'artigianato; oppure momenti informali e flessibili di raccordo tra le parti sociali, come le riunioni dei vertici sindacali con il Governo e con le organizzazioni dei datori di lavoro.

Va comunque notato che la Costituzione rinvia alla legge il compito di fissare la composizione del CNEL fra esperti e rappresentanti delle categorie produttive, « in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa » (c'è dunque il riferimento alle diverse categorie, non alle organizzazioni che ne rivendicano la rappresentanza). Sicché, chi vuole tenere in vita il CNEL dovrà affrontare al più presto tale compito di aggiornamento della sua rappresentatività, onde il CNEL stesso non si trovi in contraddizione con quelle prescrizioni costituzionali, senza le quali presumibilmente non avrebbe più ragione di permanere.

Nel rilevare, infine, che la discussione svolta sulla proposta di legge n. 2384 è stata estremamente utile per l'approfondimento della tematica del provvedimento di legge medesimo, e del suo significato dinamico, nell'ambito del sistema giuridico ed economico italiano, dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista.

La proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunicò il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori DE' COCCI ed altri: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste » (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2384):

Presenti	30
Votanti	16
Astenuti	14
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	—

(La Commissione approva)..

A seguito di tale approvazione, risulta assorbita la concorrente proposta di legge n. 1890, ad eccezione degli articoli 8, 10 e 11, stralciati nella precedente seduta, e che rimangono all'ordine del giorno della Commissione con lo stesso titolo della proposta di legge.

Hanno preso parte alla votazione:

Aliverti, Amabile, Bonferroni, Cappelli, Citaristi, Cuminetti, Ferrari Silvestro, Fioret, Moro, Napoli, Sangalli, Tesini Aristide, Postal, Forte Francesco, Cuojati, Ravaglia.

Si sono astenuti:

Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelloni, Cerrina Feroni, Graduata, Grassucci, Marraffini, Olivi, Proietti, Pugno, Trebbi Aloardi, Baslini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Vendita a peso netto delle merci (Approvato dal Senato) (2167) e della proposta di legge Fiandrotti: Norme sulla vendita a peso netto delle merci (1309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Vendita a peso netto delle merci », già approvato dal Senato nella seduta del 27 novembre 1980, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Fiandrotti: « Norme sulla vendita a peso netto delle merci ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 21 gennaio 1981 avevamo svolto la relazione ed iniziato la discussione sulle linee generali. Continuiamo, pertanto, in tale discussione.

TREBBI ALOARDI. Dalla relazione introduttiva del collega Cappelli e dagli interventi dei colleghi mi pare emerga l'esigenza, praticamente riconosciuta da tutti, di arrivare rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame, sia per colmare un vuoto esistente nella nostra normativa, sia per rimediare al notevole ri-

tardo venutosi - in questo settore - a determinare nei confronti degli altri paesi europei.

Devo però dire che, se il riconoscimento della necessità di provvedere in merito a questo problema è pressoché unanime, differenze di vedute sono emerse, nel corso della discussione avvenuta in Commissione, ed anche dei contatti avuti con le varie associazioni delle categorie interessate, nei confronti della possibile soluzione del problema stesso.

Credo debba essere inoltre evidenziato il fatto che non in tutte le consultazioni avvenute è stata posta nella giusta luce una questione che ritengo prioritaria, cioè che la legge deve essere vista come un provvedimento in difesa del consumatore; al contrario, è stata da più parti sottolineata essenzialmente la situazione inerente al commerciante, in tal modo sottovalutando l'importante contributo che la legge stessa può portare al rinnovamento e all'ammodernamento della rete distributiva e commerciale del nostro paese, ammodernamento che tutti invochiamo ormai da lungo tempo.

Il gruppo comunista ha già dichiarato - ed oggi la riconferma - la sua adesione al disegno di legge n. 2167, che sappiamo essere il frutto di un lungo e laborioso lavoro svolto di concerto tra i vari gruppi. Le perplessità invece ci sono, e molte, nei confronti dei diversi, possibili modi di accostarsi al problema, e riguardano soprattutto l'articolo 2, la cui applicazione comporterebbe un onere troppo pesante per i rivenditori, per cui è stata proposta, in alternativa, l'adozione della carta grammata, che consentirebbe la tutela del consumatore senza con questo danneggiare, o addirittura penalizzare, l'altra categoria, quella dei rivenditori. Questa intenzione non c'è assolutamente; non si vuol far pagare ai commercianti un costo inutile.

A questo punto desidero però porre alcuni interrogativi ai commissari e al Governo. Se i dati forniti dall'onorevole Cappelli sono reali (perché se non lo sono il discorso cambia) credo che si possa approvare con serenità il testo che il Sena-

to ci ha inviato. Quanti sono gli esercenti che debbono comprare le bilance elettroniche? E a quanto ammonterebbe il costo reale dell'operazione? In effetti su tale questione si pongono grossi interrogativi dato che abbiamo sentito elencare dati molto diversi. C'è chi ha parlato di 8 miliardi (l'onorevole Aristide Tesini), altri hanno indicato 2 mila e 500 miliardi (l'onorevole Fiandrotti).

Altri ancora hanno detto che l'industria italiana non è in grado di far fronte alla richiesta che verrebbe dal mercato in caso di approvazione della legge. In questo caso si dovrebbe ricorrere al mercato estero per l'acquisto delle bilance elettroniche.

Credo che questi dati non corrispondano al vero. A quanto mi risulta l'industria nazionale è in grado di far fronte alla richiesta che deriverebbe dall'approvazione della legge. In Lombardia esiste un settore produttivo altamente specializzato, apprezzato anche sui mercati europei.

Vi sono sul mercato bilance elettroniche molto perfezionate in grado di segnalare diverse questioni (dalle quattro alle otto) oltre il peso e il prezzo; queste costerebbero circa un milione e mezzo, mentre per le altre il costo si aggirerebbe intorno al milione. Ma non è questo l'argomento in discussione, volevo soltanto far rilevare che l'introduzione di bilance elettroniche non dovrebbe avere un costo così elevato da determinare un peso insopportabile per la categoria dei commercianti.

Sarebbe utile avere dati direttamente dal Governo, proprio per appurare qual è effettivamente la situazione del settore.

Sul mercato, sono disponibili strumenti metrici che possono essere incorporati nelle bilance attuali allo scopo di permettere una visualizzazione del prezzo e del peso delle merci, strumenti che costano intorno alle cento mila lire, che eventualmente possono essere utilizzati per gli scopi di cui al provvedimento in questione.

Mi preme sottolineare un'altra questione. Da alcune parti si è sostenuto che la introduzione della carta grammata potrebbe essere alternativa alla proposta contenuta nel provvedimento oggi al nostro

esame. A mio avviso non viene preso in considerazione il costo industriale di tale operazione. Alcuni sostengono che si avrebbe una incidenza sul costo del 20 per cento in aumento.

Ecco perché ritengo che, prima di arrivare ad una decisione, ed anche a delle modifiche del disegno di legge pervenuti dal Senato, sia opportuno avere una risposta precisa alle domande che ho posto.

Infatti - e sollevo così l'ultima questione - dalla discussione non è emersa una reale posizione dei gruppi (mi si permetta di sottolineare questo elemento), dal momento che ogni commissario, finora intervenuto nel dibattito, ha espresso una propria opinione. Chiedo pertanto, a questo punto, qual è la reale posizione dei vari gruppi. Io ho già illustrato la posizione del gruppo comunista, che abbiamo avuto modo di esporre apertamente anche in altri momenti della discussione. Ma, per quanto riguarda i rappresentanti del gruppo democratico cristiano, ho notato una notevole diversificazione tra quanto detto, ad esempio, dal relatore, onorevole Cappelli, e dagli altri intervenuti (Moro, Sangalli, eccetera). Ecco perché è necessario che le posizioni dei vari gruppi siano espresse molto chiaramente.

PRESIDENTE. Mi si consenta di chiarire qual è la posizione del gruppo socialista. Intanto, riteniamo che alcune disposizioni della proposta di legge Fiandrotti possano essere conglobate, come alternativa, nella normativa del disegno di legge n. 2167: vorremmo, cioè, prevedere le due possibilità dell'uso della carta grammata e delle bilance.

Dobbiamo tuttavia esternare la nostra vivissima preoccupazione per gli effetti perversi di questa normativa sui fondi a disposizione dell'industria, e per gli effetti che essa può avere sul settore della grande distribuzione. L'articolo 2 fa gravare l'onere conseguente alla sostituzione degli strumenti metrici con quelli elettronici, che dovranno effettuare gli operatori commerciali, sulla cosiddetta legge Sabbatini, che invece dovrebbe agevolare le piccole imprese industriali e che, peraltro, non è finanziata in larga misura.

La dizione della norma è tale per cui risulta che chi sostituisce uno strumento, che già dà l'indicazione del peso netto, con un altro che fa risultare anche il prezzo, ed è elettronico, viene a fruire dei benefici della legge. Perciò, coloro che avevano già intenzione di effettuare quest'operazione, con un autentico colpo di mano otterranno di essere, in tal modo, finanziati dallo Stato.

Chiediamo quindi che questa norma venga modificata, o che si chiarisca meglio che si ha diritto a fruire dei benefici previsti solo quando si sostituisca uno strumento, che non ha ancora i prescritti requisiti di legge, con un altro che rechi l'indicazione e del peso netto e del prezzo. Vorremmo poi introdurre delle limitazioni all'articolo 2 del disegno di legge, al terzo e quarto comma, per salvaguardare le disponibilità di fondi per la piccola industria, ed evitare che si faccia un grosso regalo alla grande distribuzione, come appunto si fa con questo provvedimento di legge. Non vediamo infatti il perché si debbano distrarre i fondi destinati allo sviluppo della politica industriale per rivolgerli a fini di questo genere.

CITARISTI. Ho ascoltato con molta attenzione quanto detto dalla collega Trebbi, e devo dire che non mi pare che noi ci siamo preoccupati, in via prioritaria, dei problemi degli operatori commerciali e non di quelli dei consumatori. Lo stesso relatore, onorevole Cappelli, nell'illustrare il disegno di legge, dopo avere detto che esso colma un vuoto legislativo e adegua la nostra legislazione alle direttive comunitarie e alle normative degli altri paesi della CEE, ha fatto rilevare che questo al nostro esame è certamente un provvedimento volto alla difesa dei consumatori, e che esso costituisce un momento importante nello sforzo di ammodernare il settore distributivo, tanto rilevante nell'intero sistema economico. Concludendo queste argomentazioni, diceva che il provvedimento in questione tende a realizzare un rapporto più limpido e trasparente tra commerciante e consumatore.

Pertanto, anche il relatore ha messo in risalto — e mi si consenta di ripeterlo — che questo provvedimento di legge è volto, quasi esclusivamente, direi, a difesa del consumatore, e non si è preoccupato degli operatori commerciali, che pure hanno le loro esigenze.

Ma, a questo punto, mi chiedo se il disegno di legge pervenutoci dal Senato; possa raggiungere, nella sua attuale stesura, gli scopi per cui è stato predisposto, e se ciò avvenga anche con le procedure più snelle, con il minor dispendio di mezzi finanziari da parte sia degli operatori commerciali, sia dello Stato, e senza aggravare i prezzi che pesano sui consumatori finali. Quando, infatti, un certo provvedimento si prefigge degli scopi, dobbiamo poi pure analizzare se essi si raggiungono attraverso i vari articoli.

Ora, anch'io, in proposito, nutro delle perplessità, anticipate un momento fa dal presidente, e con ciò non intendo negare la validità del provvedimento al nostro esame. E tali perplessità vorrei qui esporre, perché tutti insieme tentiamo di ideare procedure più snelle, e di vedere se — pur salvaguardando la difesa del consumatore — possiamo evitare un dispendio di mezzi finanziari, i quali certo non abbondano, in questo momento di crisi economica.

L'articolo 2 del disegno di legge fa obbligo agli operatori commerciali di dotarsi di bilance con visualizzazione, e ciò comporta costi che graveranno sugli operatori commerciali, e come sempre succede quando dei costi gravano sugli operatori commerciali, o industriali, o artigianali, i costi medesimi verranno scaricati sui prezzi, e pertanto a riceverne danno saranno i consumatori finali, cioè quelli che, con questo provvedimento, noi intendiamo salvaguardare e difendere: mi sembra, perciò, che dobbiamo attentamente considerare se quest'ultimo scopo si raggiunge attraverso il citato articolo 2. Al suo comma terzo, si prevede che lo Stato debba intervenire con l'agevolazione prevista dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329. Anche a tale proposito ho qualche dubbio che lo scopo che ci prefiggiamo venga raggiun-

to con il minor dispendio finanziario da parte dello Stato, e con le procedure più snelle (dal momento che tali non sono quelle previste dalla stessa legge n. 1329).

All'articolo 1 di tale legge si stabilisce, infatti che: « Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione viene stipilato il contratto a norma del successivo articolo 3 ». All'articolo 3, poi, si prescrive che « I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1 ».

Queste che ho letto sono alcune delle norme previste dalla legge n. 1329: norme giuste, perché anche l'operatore deve essere protetto; ma se moltiplichiamo il numero dei commercianti che devono applicare questa norma, mi sembra che le procedure non siano le più snelle, né a favore del piccolo commerciante, né a favore dello Stato, il quale sarebbe costretto — in un certo senso — a utilizzare i pochi mezzi finanziari provenienti dalla legge Sabbatini per venire incontro alle necessità dell'operatore commerciale che deve comprare una bilancia. Questa idea non mi piace, anche perché sono contrario all'assistenzialismo di Stato, come ho avuto modo di dichiarare in diverse occasioni.

Questi sono alcuni degli inconvenienti che potrebbero verificarsi se approvassimo *sic et simpliciter* il testo giunto dal Senato; io non ho ricette miracolose, però

tutti insieme potremmo lavorare alla ricerca di procedure più snelle per consentire la vendita a peso netto delle merci, in tal modo salvaguardando l'interesse del consumatore senza però, nel contempo, penalizzare gli operatori commerciali e lo Stato.

SANGALLI. Brevemente, perché molte delle cose che intendevo dire sono già state, in un modo che condivido, rilevate dal presidente e dal collega Citaristi.

Desidero tranquillizzare la collega Trebbi Aloardi osservando come il provvedimento in esame non debba essere preso in considerazione da un punto di vista settoriale o corporativo a favore di un settore in modo particolare; infatti esso non è nato né per favorire dei commercianti né per favorire dei consumatori, ma per introdurre nell'intera materia un giusto equilibrio colmando — com'è stato ricordato — il vuoto legislativo esistente nei confronti dell'organizzazione della vendita delle merci, al fine di assicurarne la regolamentazione e con essa la tutela delle categorie interessate.

Concordo pienamente con un'osservazione prima fatta dal collega Citaristi: in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando, dovrebbe destare in noi forte preoccupazione il pensiero di prosciugare completamente i fondi stanziati attraverso la « legge Sabbatini ». Dovremmo, pertanto, cercare di evitare questa possibilità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

SANGALLI. L'onorevole Trebbi Aloardi ha cercato di mettere in evidenza talune differenze di vedute emerse, nel corso della discussione generale, da alcuni interventi di parte democristiana; a questo proposito desidero ribadire che i miei emendamenti non hanno altro scopo che rendere il più completo e perfetto possibile il testo della legge. In sede di illustrazione degli emendamenti avremo modo di ripetere le valutazioni cui già abbiamo

fatto cenno nel corso della discussione generale.

ALIVERTI. Premetto che auspico una rapidissima approvazione del provvedimento in esame — il cui *iter* si è già prolungato oltre i limiti ragionevolmente consentiti — anche perché ritengo che il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento sia, nel complesso, apprezzabile. Il Senato si è infatti adoperato per sciogliere tutti i nodi, e questo suo impegno non può essere sottovalutato, anche se dalla discussione sono emerse alcune nuove esigenze in ordine alla vendita all'ingrosso ed alla proiezione futura delle norme contenute nel provvedimento.

Ho qui con me alcuni dati relativi alla attuale consistenza del parco delle bilance e alla capacità produttiva dell'industria nazionale, dati non improvvisati, ma provenienti direttamente dalla Unione costruttori strumenti per pesare, il cui presidente fortunatamente risiede nella mia stessa città, per cui mi è stato facile incontrarlo ed entrare in possesso di una documentazione precisa.

Innanzitutto voglio ricordare che il parco bilance attualmente in dotazione nel nostro paese si presume consistente in 750 mila pezzi suddivisi in 5 categorie. La prima si riferisce a bilance a due piatti semiautomatiche con segnale a settore, che costituiscono il 20 per cento circa del parco complessivo (150 mila pezzi). La seconda categoria è costituita da bilance ad un piatto con segnale a settore, la cui consistenza è valutata nell'ordine di 31 mila 500 pezzi, circa il 5 per cento del totale.

La terza categoria è costituita da bilance ad un piatto semiautomatiche, con segnale circolare, che costituisce il 60 per cento del totale con 450 mila pezzi.

Vi è infine il settore elettronico costituito da bilance « peso e prezzo senza dispositivo per la tara » che rappresenta il 2 per cento del totale con circa 13 mila pezzi, e bilance « peso e prezzo con incluso dispositivo per la tara », che costituiscono il 13 per cento del totale con 97 mila 500 pezzi.

Per considerare meglio la questione ho cercato di ricavare alcuni dati relativi alla produzione sul mercato italiano, facendo riferimento alle precedenti produzioni. Nel 1970 sono state prodotte 2 mila bilance elettroniche, nel 1972 si è arrivati a 11 mila pezzi e nel 1980 a 12 mila. Si tratta di dati che mi sono stati forniti dal settore in questione; per il 1982 si prevede una produzione di circa 18 mila pezzi, per il 1983 di 27 mila e per il 1984 di 40 mila.

Tutto questo fa concludere che una sostituzione dell'attuale parco di strumenti di pesatura nel nostro paese richiederebbe qualche lustro; comunque, i dati che ho fornito debbono essere tenuti presenti. A mio parere i problemi inerenti alla questione sono stati già sufficientemente considerati dall'altro ramo del Parlamento nel momento in cui si è voluto sancire il principio della visualizzazione diretta che consente, però, di utilizzare gli strumenti attuali con qualche lieve modifica, purché si soddisfino le esigenze fondamentali del provvedimento, che sono, per l'appunto, quelle relative alla visualizzazione diretta ed immediata del peso netto delle merci.

Tutte le altre considerazioni che sono state fatte rimangono valide perché, nel momento in cui il Senato ha redatto il terzo comma dell'articolo 2, ha inteso riferirsi a quegli operatori che intendevano introdurre strumenti per la visualizzazione del prezzo, oltre che del peso. Ripeto che l'esigenza fondamentale è quella di garantire la visualizzazione del peso netto delle merci.

Dovremmo ora soffermarci su due considerazioni. La prima è quella che attiene all'immediata applicazione della legge; la seconda riguarda i problemi che sono rimessi alla discrezionalità degli operatori che, in un certo senso, sono incentivati a migliorare le loro prestazioni utilizzando i benefici di una legge già in vigore che, molto opportunamente, il collega Citaristi ha richiamato per valutare l'opportunità o meno di estenderne l'applicazione anche a questo settore.

Ritengo che questa mattina il nostro compito sia quello di sdrammatizzare la situazione, nel senso di andare ad una approvazione del testo al nostro esame, sia pure con qualche modifica. Infatti, gli emendamenti preannunciati non mi sembrano tali da snaturare il provvedimento che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento: se ho ben capito, è stato qui affermato che dovrebbero fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 1329 del 1965 solamente quegli operatori commerciali che acquistano bilance con visualizzazione; però, non sono tutti obbligati ad acquistare questi strumenti.

ALIVERTI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Ho fatto questa domanda con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2.

ALIVERTI. I 450 mila strumenti oggi usati dai nostri operatori possono benissimo rispondere alle disposizioni della legge, perché sono tutti strumenti visualizzanti, offrendo l'indicazione sia della tara, sia del peso netto. L'indicazione del prezzo è facoltativa.

PRESIDENTE. Ringrazio del chiarimento e dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAPPELLI, Relatore. Ringrazio i numerosi colleghi intervenuti per rendere più completo e funzionale possibile questo provvedimento (mi rivolgo anche all'amico Sangalli che, quando si tratta di difendere le categorie mercantili, è sempre in prima linea) che, come è stato sottolineato, è d'altra parte di carattere tecnico.

Devo anche dire, dopo aver partecipato alle udienze conoscitive, pure se informali, delle rappresentanze dei commercianti e dei mercati all'ingrosso, che questo disegno di legge ha un fine principale, posto molto bene in rilievo dalla collega Trebbi Aloardi, e cioè l'interesse e la difesa del consumatore al di sopra di quelli delle

single categorie. Ciò va detto con molta chiarezza perché, qualunque sia il testo di legge che venga approvato, vi saranno degli oneri per le categorie commerciali: non certo dell'ordine di grandezza di quelli evidenziati durante le consultazioni, ma ci saranno, anche se molto minori.

Desidero ancora precisare che tali oneri sarebbero ugualmente presenti, anche se decidessimo l'introduzione dell'uso della carta grammata: su ciò non vi sono dubbi.

Va dunque chiaramente messo in evidenza che questo provvedimento si propone soprattutto la difesa del consumatore e di soddisfare contemporaneamente l'esigenza di ammodernare il settore commerciale e, come ricordava il collega Aliverti, anche quella di dare concreta applicazione all'articolo 515 del codice penale, che vieta di consegnare all'acquirente una cosa mobile diversa, per quantità, da quella dichiarata o pattuita: articolo che non trova completa applicazione, perché manca una corrispondente regolamentazione legislativa.

Sia dalle consultazioni, sia dagli interventi dei colleghi sono emerse alcune questioni, che mi permetto di sintetizzare. Esse riguardano: l'uso della carta grammata; il numero delle bilance, il costo delle medesime; la possibilità, per i produttori, di far fronte alle richieste; l'esame del fatto che, in tale possibilità, non rientri anche il pericolo che si debba ricorrere all'acquisto dall'estero, con conseguente aggravio della nostra bilancia commerciale.

Per quanto riguarda l'introduzione dell'uso della carta grammata, ricordo che la questione è stata ampiamente e profondamente dibattuta presso il Senato, il quale ha non solo votato all'unanimità, ma anche approfondito il testo di legge. Dagli atti del Senato, si evince che il relatore Colombo, replicando agli intervenuti nel dibattito, osservava che l'adozione della carta grammata complicherebbe notevolmente il problema, mentre l'esigenza generale è quella di arrivare alla trasformazione di tutto il parco degli strumenti metrici in strumenti elettronici, sia pure gradualmente. Insisto su quest'ultimo avverbio, che è importante. Infatti, non si dovrà

giungere ad una tale trasformazione in termini brevissimi, ma con gradualità, e perciò la legge prevede un termine di cinque anni.

Con riferimento al problema degli oneri finanziari, mi sono fatto carico di ascoltare le associazioni che rappresentano i produttori di carta (come l'Assocarta), e da quanto ho sentito devo dire che, anche se noi adottassimo l'uso della carta grammata, non faremmo altro che trasferire oneri da una parte all'altra, cioè sul settore dell'industria della carta. Infatti, per ottenere questi vari tipi di carta grammata, i produttori cartari avrebbero bisogno di impianti particolari in grado di fabbricare questo prodotto, poi ricercato dai nostri commercianti. Non starò a leggermi i dati raccolti, ma insisto nel dire che i costi sono notevoli; qualcuno vi ha accennato, ed io ripeto che, nell'ipotesi che si imponesse lo stampaggio su ogni formato di carta, l'aggravio dei prezzi sarebbe almeno del 20 per cento. Esistono cinque tipi di carta, usata per alimenti: la paraffinata, la pagliarina, la cardenata, la pergamenina e la carta uso vegetale; se si volessero grammare tutti e cinque questi tipi di carta, i maggiori oneri arriverebbero addirittura al 25 per cento. Devo anche dire che l'Associazione carta ha avanzato una proposta che, a mio avviso, potrebbe essere presa in considerazione, sempre al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre i prezzi al consumo: l'Assocarta fa presente che, per ridurre gli oneri del consumatore, si potrebbe prescrivere che l'involucro contenente la merce non debba superare il 2,5 per cento del peso della merce stessa, e che comunque non possa essere superiore ai 13 grammi. Si tratta di un particolare tecnico che verrebbe a modificare quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 il quale stabilisce che, nella fase transitoria, la carta da involgere e gli altri tipi di involucro abbiano un peso non superiore al 2 per cento della merce venduta, e comunque non superiore a 10 grammi.

Non intendo addentrarmi in particolari tecnici di questo tipo, però ritengo che la proposta della Assocarta potrebbe

essere valutata con attenzione, perché secondo essa quanto previsto dall'articolo 2 costringerebbe gli industriali della carta a munirsi di nuovi impianti, con oneri che invece non ci sarebbero se le percentuali fossero quelle che la stessa Associazione carta suggerisce. Certamente i costi sarebbero ridotti se fosse possibile adoperare carta non grammata sul singolo foglio, ma etichettata sugli involucri nei fogli stessi, con la dicitura di tutti i fogli contenuti nella risma, però i consumatori non sarebbero sufficientemente garantiti.

Questo per la carta grammata. Per le altre questioni sono in possesso di dati ufficiali che confermano in pieno la validità di quelli già da me forniti nel corso della relazione introduttiva: attualmente il parco bilance del nostro paese è di 750-800 mila unità, escluse le stadiere, usate ormai soltanto dagli ambulanti, e in via di estinzione. Il 20 per cento delle bilance ha due piatti, il 60 per cento ha un solo piatto automatico con quadrante, il 5 per cento ha il quadrante a settore, il 15 per cento è elettronico. Il dato più importante, comunque, è che l'80 per cento delle bilance esistenti, cioè circa 600 mila bilance, sono suscettibili di modifica, nel senso che è possibile applicare loro particolari dispositivi per lo azzeramento della tara. Le bilance non modificabili (standere, bilance con quadrante a settore) sono circa 50 mila.

Stando così le cose, è esagerato dire che tutti coloro che non sono in regola devono comprare una bilancia elettronica, perché in effetti è abbastanza facile adeguare le bilance alle disposizioni di cui al disegno di legge, attraverso un particolare dispositivo di tara che costa circa 150 mila lire (è questo l'unico errore che ho potuto constatare controllando i dati da me precedentemente forniti. Avevo infatti detto che il dispositivo costava 100 mila lire). Tale dispositivo è di produzione nazionale, ed il suo ritmo di produzione è di 200 mila unità all'anno, il che vuol dire che nell'arco di 5 anni sarà possibile tarare l'intero parco nazionale di bilance, con una spesa di 100 miliardi.

In verità vi sono dispositivi che costano anche meno di 150 mila lire, ma sono rimovibili manualmente mentre gli altri sono automatici; quindi costano di meno, ma danno anche minore sicurezza.

Per quanto riguarda la produzione, ribadisco quanto ha detto il collega Aliverti: i produttori nazionali di bilance elettroniche sono dieci, e coprono l'80 per cento della domanda nazionale che ammonta a circa 25-30 mila unità all'anno, con un incremento che a me risulta essere del 20 per cento. La situazione può quindi essere senz'altro definita buona.

Anche sul costo delle bilance occorre essere chiari: certo risulta anche a me che esistono bilance elettroniche sofisticate, con la visualizzazione immediata sia del prezzo sia del peso, e che costano anche qualche milione; però penso che coloro che vorranno adeguarsi al disposto della legge senza ricorrere al dispositivo per la tara di cui ho parlato prima, se la potranno cavare con una spesa variante dalle 300 alle 700 mila lire.

Per quanto riguarda la consultazione con i rappresentanti della Federmercanti sono emersi aspetti particolari della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutti- coli (« tara per merce ») che comportano un giudizio negativo nei nostri confronti soprattutto a livello di mercati europei.

Sottolineo, anzi, che i nostri produttori avevano avanzato angosciose richieste nel senso di trovare un rimedio per eliminare la sconcezza del legno venduto al posto di pregiate fragole, pesche, mele ed altro. In effetti il provvedimento che stiamo formulando dovrebbe eliminare tutto ciò, poiché stabilisce che per la vendita all'ingrosso vi deve essere l'indicazione del peso netto delle merci contenute nell'involucro, nonché il peso della tara.

I rappresentanti dei grossisti ci hanno detto che dal punto di vista teorico il provvedimento risolverebbe il problema; però hanno anche fatto presente che per alcune merci il peso netto è difficilmente quantificabile poiché risente dell'umidità atmosferica, per cui si proponeva che venisse indicato solo il peso della tara per

arrivare al momento della vendita al peso delle merci.

TREBBI ALOARDI. Bisogna pensare anche al caso, che a me sembra sia stato sottolineato dagli stessi rappresentanti dei grossisti, della tara difficilmente quantificabile. Ad esempio il legno « bagnato » potrebbe incidere in notevole misura sul peso netto delle merci.

CAPPELLI, *Relatore*. Un'ultima precisazione che desidero fare riguarda l'applicazione della cosiddetta legge Sabbatini, su cui hanno insistito sia il presidente Francesco Forte sia il collega Citaristi. Il provvedimento al nostro esame non fa obbligo di acquistare bilance che visualizzino anche il prezzo. I colleghi del Senato si sono preoccupati di anticipare certi tempi obbligati, però va ribadito che il provvedimento in questione riguarda solo l'obbligo di « visualizzare » il peso netto delle merci. Se poi si vuole estendere o togliere questo comma, la questione è un'altra.

Alcune precisazioni correttive si possono recuperare in sede di formulazione del decreto che il ministro dovrà emanare al riguardo, per l'applicazione della normativa, ai sensi dell'articolo 6 del provvedimento stesso.

Prego il rappresentante del Governo di farsi carico di questa esigenza, così come di quelle relative alle disposizioni comunitarie. Tale decreto ministeriale dovrebbe anche tener conto di tutta la legislazione che sta a monte e che riguarda, dettagliatamente, alcuni tipi di vendita, sia al minuto sia all'ingrosso.

Ad esempio tra gli involucri che non rientrano nella tara dovrebbero essere comprese le strisce metalliche con le quali vengono confezionate le carpenterie metalliche. Anche l'involucro dei prodotti siderurgici, come i chiodi, non dovrebbe essere ricompreso nella tara: si tratta di dettagli, che però, in sede di decreto di applicazione, è bene, a mio avviso, tener presente.

Dovrebbe essere poi anche esplicitato che, nel campo di applicazione della leg-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

una minima parte di quelli ora in uso. Inoltre, il termine entro il quale gli interessati dovrebbero procedere alla sostituzione è abbastanza lungo, trattandosi di cinque anni (articolo 2, secondo comma), e quindi è da escludersi che il provvedimento si risolva in un peso insostenibile per gli operatori commerciali.

Per quanto riguarda il terzo punto, si significa che il criterio della visualizzazione del prezzo è stato introdotto in via facoltativa e non obbligatoria. Esso è stato incluso sulla base della constatazione che c'è già negli operatori la tendenza a provvedersi di bilance che indichino il prezzo della merce. Pertanto, si è ritenuto opportuno assecondare tale tendenza, nell'interesse dei consumatori, concedendo agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 al commerciante che, costretto a sostituire la bilancia perché non rispondente alle norme proposte, la sostituisca con uno strumento in grado di visualizzare anche il prezzo della merce pesata.

Con riferimento, infine, all'ultimo punto, si fa presente che l'articolo 6, lettera c), consente al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di determinare con proprio decreto i prodotti che possono essere venduti, in dipendenza delle loro caratteristiche, a pezzo o a collo, sia al minuto sia all'ingrosso.

Con tale decreto verranno anche indicati gli imballaggi e le confezioni standardizzate da usare per la vendita a collo. In tal modo diversi prodotti di importazione (ad esempio il caffè) potranno essere commercializzati senza che sia obbligatorio indicare sull'imballaggio il peso netto della merce o della tara.

A questo punto, avendo — credo — risposto agli interrogativi emersi sia dal dibattito, sia dagli incontri con i rappresentanti delle categorie interessate, ritengo di dover porre l'accento su due argomenti.

Anche il Governo ritiene che questo provvedimento sia nell'interesse dei consumatori, e non si ponga come punitivo o gravante in modo insopportabile sui commercianti. Nessuno di noi pensa di dover varare una legge che venga a pesare sui commercianti, che riteniamo una ca-

tegoria estremamente importante per lo sviluppo della nostra economia. E proprio in base ai dati in nostro possesso, affermiamo che il provvedimento di legge costituirà non un onere gravissimo per i commercianti, ma una salvaguardia per i consumatori, che sono la generalità dei cittadini.

Inoltre, il Governo annette molta importanza all'urgenza con cui questo testo viene approvato, trattandosi di un provvedimento di legge che, appunto, si propone la difesa degli interessi della comunità. Il Governo raccomanda perciò ancora una volta alla Commissione di votare con urgenza il testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Propongo di adottare come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 2167, già approvato dal Senato.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2167.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

« La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

« Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati

ge, non rientrano i prodotti preconfezionati (ciò era già previsto nella proposta di legge presentata dal collega Fiandrotti), in quanto disciplinati in altra legge, agli effetti delle indicazioni sul contenuto del netto, in peso e volume, in modo da dare già sufficienti garanzie.

Concludo osservando che il disegno di legge ci è giunto a dicembre, con preghiera di definirlo con urgenza, e noi, ad aprile, non l'abbiamo ancora approvato. Credo, pertanto, che vada accolto l'invito dell'onorevole Aliverti a varare rapidamente il provvedimento di legge, possibilmente con voto unanime, così come è avvenuto al Senato.

PRESIDENTE. Desidero precisare che, quando ho fatto delle osservazioni sulla legge n. 1329, avevo ben presente che i benefici vanno applicati solamente a coloro che acquistano bilance con visualizzazione anche del prezzo, e non solo del peso. Però, per principio, sono contrario a questo assistenzialismo spicciolo dello Stato, al fatto, cioè, che lo Stato debba dare un contributo ogni qual volta un privato acquisti uno strumento che comporta, in fondo, cifre modeste: la bilancia più sofisticata, infatti, non costa più di due milioni e mezzo. Se l'acquirente è un commerciante facoltoso, non vedo perché lo Stato debba aiutarlo.

CAPPELLI, Relatore. Si anticipa una disposizione che troverà migliore collocazione nel futuro...

PROIETTI. Quando si varerà la legge concernente i registratori di cassa, si potrà dire che verrà dato un contributo anche per gli strumenti di visualizzazione di cassa: non dimentichiamo che oggi si può comprare benissimo una bilancia con 300-400 mila lire.

MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Pur essendo state manifestate, nel corso del dibattito, delle opinioni di-

vergenti, è stata da tutti riconosciuta la validità delle finalità di carattere generale del disegno di legge approvato dal Senato: il Governo ritiene, pertanto, che questo testo debba essere preso in positiva considerazione, per la sua quasi totalità, dalla Commissione della Camera, ed essere rapidamente trasformato in legge.

Sono stati posti alcuni interrogativi, che riguardano: la portata del terzo comma dell'articolo 1; il numero delle bilance da sostituire per adeguarsi alle disposizioni in oggetto; il motivo che giustifica l'introduzione del criterio della visualizzazione del prezzo, quale condizione per ottenere le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (« legge Sabbatini »); il campo di applicazione del secondo comma dell'articolo 3, relativo all'obbligo di indicare il peso netto della merce e della tara sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso.

In ordine al primo punto, si precisa che la salvaguardia delle norme comunitarie previste dall'articolo 1, ultimo comma, implica che il disegno di legge non modifica la regolamentazione di derivazione comunitaria attualmente esistente in materia, né, ovviamente, preclude in futuro la introduzione di ultime disposizioni comunitarie eventualmente anche divergenti.

Circa il secondo punto, va rilevato che gli strumenti che sono conformi alle norme proposte, cioè che rispondono già al prescritto requisito della « visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce » (articolo 2, primo comma), costituiscono, secondo stime approssimate per eccesso, circa un settimo dell'attuale parco bilance, valutato in circa 750 mila unità.

Le restanti bilance, salvo circa 50 mila, sono tutte suscettibili di essere adeguate alle nuove norme con l'applicazione di particolari dispositivi (« dispositivi di tara »).

Il costo dell'applicazione di tali dispositivi si aggira sulle 100-150 mila lire.

In conclusione, gli strumenti che con l'entrata in vigore della nuova legge dovrebbero essere sostituiti, perché non suscettibili di modificazione, rappresentano

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sangalli sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

L'onorevole Sangalli ha presentato il seguente emendamento:

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al secondo comma, derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma, purché la carta da involgere o gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi ».

SANGALLI. L'emendamento proposto mira a porre tutti gli operatori in condizioni di usufruire di una certa tolleranza per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione.

CAPPELLI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento poiché il periodo di 5 anni rappresenta il tempo necessario per la sostituzione degli strumenti non idonei alle finalità del provvedimento.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

« La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c).

Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso netto della merce e della tara.

Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo hanno effetto decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Sangalli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.

Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalità diverse dall'apposizione dell'etichetta ».

SANGALLI. La prima parte dell'emendamento si richiama a quanto già esposto dal relatore. La seconda parte si riferisce ad alcuni particolari prodotti d'importazione per i quali il commercio all'ingrosso è estremamente difficoltoso ed in alcuni casi impossibile l'osservanza dell'obbligo di indicare sull'esterno dell'imballaggio il

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente è scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 6.

Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

Fino a che gli strumenti metrici in possesso dell'operatore non verranno adeguati ai nuovi requisiti prescritti, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 6 lettera a), è consentito all'operatore derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma, per la vendita al minuto, purché la carta da involgere e gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 10 grammi ».

L'onorevole Sangalli ha presentato il seguente emendamento:

Il terzo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli operatori che, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscono i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti dal primo comma del presente articolo, nonché con quelli che consentono anche la visualizzazione del prezzo, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 ».

CAPPELLI, *Relatore*. Invito l'onorevole Sangalli a ritirare l'emendamento.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io invito il presentatore a ritirare l'emendamento.

SANGALLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Sangalli ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « In alternativa a quanto disposto nei commi precedenti gli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, possono usare strumenti metrici non rispondenti ai requisiti previsti dal primo comma, a condizione che usino carta da involgere od altri tipi di involucro recanti l'indicazione del relativo peso in grammi e che lo strumento metrico sia collocato in modo da rendere agevole all'acquirente il controllo della vendita a peso netto ».

CAPPELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

SANGALLI. Mantengo questo emendamento perché mi sembra utile poter dare una alternativa ai commercianti.

TREBBI ALOARDI. Dichiaro di votare contro quest'emendamento perché se venisse accolto sarebbe in contrasto con tutta la discussione che abbiamo fatto finora.

MARTINAT. Anch'io voterò contro per lo stesso motivo.

peso netto. Si prevede, quindi, che sia il ministero a stabilire modalità più facilmente praticabili in osservanza alla norma di legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

FORTE FRANCESCO

CAPPELLI, *Relatore*. Come ho già detto nella relazione, la prima parte di questo emendamento è opportuna e non modifica lo spirito della legge, dal momento che essa tende ad evitare contenziosi sul peso netto della merce dichiarato in precedenza che, come tutti sappiamo, è un peso che varia secondo l'umidità, le condizioni atmosferiche, eccetera. Riterrei più opportuno, però, sostituire la dizione: « sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti », con la seguente: « sugli imballaggi utilizzati per i prodotti ortofrutticoli ».

PROIETTI. Ma il grado di umidità agisce più sulla carta che sul prodotto...

SANGALLI. D'accordo.

MORO. Vorrei far presente al relatore che se è vero che la dizione proposta dall'onorevole Sangalli è troppo generica, è altrettanto vero che la limitazione ai soli prodotti ortofrutticoli rischia di stravolgere il senso dell'emendamento proposto. Altri prodotti, infatti, potrebbero essere considerati.

CAPPELLI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Moro è pertinente. Ritiro, quindi, il mio suggerimento di modifica.

PROIETTI. Il problema non è quello di stampigliare il peso sulla tara, ma di considerare che certi prodotti aumentano proprio il peso della tara.

CAPPELLI, *Relatore*. Mi sono riferito a prodotti suscettibili di variazioni di peso per la loro stessa natura. Ad esempio,

se una pesca staccata dall'albero pesa un grammo, dopo qualche giorno peserà di meno essendo evaporata una parte della sua acqua, ma può anche pesare di più se tenuta in ambienti particolarmente umidi. Anche il contenitore è soggetto a variazioni di peso, ma in maniera minima. Il legno può assorbire umidità, ma solo se annaffiato dolosamente.

La dizione da me proposta al primo comma dell'emendamento è troppo limitativa, come giustamente ha osservato lo onorevole Moro, ma quella proposta è, forse, troppo estensiva.

PRESIDENTE. Potremmo dire che per determinati prodotti il decreto di cui all'articolo 6 può consentire deroghe al disposto dell'articolo precedente.

MORO. Vorrei far osservare alla Commissione che, per certi prodotti, vi sono centri di raccolta che usano imballaggi diversi. Quindi, l'insistenza sul fatto che non venga limitato al primo comma è dovuta anche alla diversità di imballaggio.

Per quanto riguarda il secondo comma, abbiamo il problema della suddivisione delle importazioni provenienti da paesi che usano sistemi diversi dal nostro e, quindi, difficoltà di fare riferimento a pesi in grammi laddove vengono usati sistemi diversi da quello metrico decimale. Mi rendo conto, per altro, che la questione implica riferimenti di carattere internazionale; è auspicabile, infatti, che in sede CEE venga proposta l'unificazione dell'imballaggio e l'uso di materie *standards* per effettuarlo. Dal momento, però, che ci troviamo a dover usufruire di una regolamentazione provvisoria rispetto ad una materia che esula dalle nostre competenze, non avendo noi la possibilità di imporre a paesi terzi l'utilizzazione di imballaggi *standards*, penso che l'emendamento debba essere mantenuto così come era stato originariamente proposto, chiedendo eventualmente al Governo un nuovo regolamento che possa disciplinare caso per caso.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore per quanto riguarda le osservazioni sul primo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole Sangalli.

In merito al secondo comma, mi sembra che la dizione « i suddetti prodotti » sia alquanto generica e, per ciò stesso, non accettabile.

TREBBI ALOARDI. Vorrei sottolineare che con l'approvazione di questo emendamento, a mio avviso, finiremmo per complicare le cose, perché esigere la stampigliatura su un determinato prodotto sia del peso netto sia della tara implica la soluzione di problemi praticamente irrisolvibili. Basti pensare, ad esempio, che una cassetta di legno, che nel nostro paese costituisce ancor oggi l'involucro più utilizzato, varia di peso con molta facilità. Non sarebbe, pertanto, più logico pretendere solo la stampigliatura del peso netto? Ciò è tanto più logico, in quanto al consumatore interessa il peso di ciò che acquista ed il suo prezzo.

ALIVERTI. È evidente che, stampigliando sulla merce il peso netto, nel caso in cui questa fosse destinata all'estero, si incorrerebbe in un contenzioso permanente, in quanto ad ogni controllo il peso dichiarato non corrisponderebbe a quello effettivo. È per tale motivo che abbiamo pensato di indicare soltanto la tara.

MARTINAT. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal collega Sangalli con il quale, se ho capito bene, si propone di fornire l'indicazione solo della tara.

PRESIDENTE. Il che favorirà l'operatore italiano che attualmente è escluso dal mercato internazionale.

MARTINAT. In effetti, che questa cassetta inizialmente pesi 20 chili e poi raggiunga i 22 o discenda a 18 ha un'importanza molto relativa.

PRESIDENTE. Dal punto di vista matematico, se mettiamo una variazione del 10 per cento sulla tara, essa ha un effetto sul totale di molto inferiore rispetto a quello che avrebbe una variazione del 10 per cento sul contenuto. Per cui, è evidente che interessa non tanto il grado di umidità, quanto il parametro per cui questo viene moltiplicato.

TREBBI ALOARDI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sangalli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 4.

« I contratti, i cosiddetti " conti-ricavi ", la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti ».

(È approvato).

ART. 5.

« Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del paga-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

mento di una somma da lire 150 mila a lire 600 mila.

Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata.

Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.

Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):

a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici;

b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;

c) i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonché le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio;

d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonché i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi ».

L'onorevole Sangalli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge ».

SANGALLI. Con questo emendamento si intende offrire al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la possibilità di una più precisa e puntuale regolamentazione della legge.

CAPPELLI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

TREBBI ALOARDI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sangalli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Vendita a peso netto delle merci » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2167).

Presenti e votanti . . . 27

Maggioranza . . . 14

Voti favorevoli . . . 27

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

A seguito di tale approvazione, la concorrente proposta di legge n. 1309 risulta assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Aliverti, Amabile, Bonferroni, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cerrina Feroni, Citaristi, Cuminetti, Cuojati, Ferrari Silvestro, Fioret, Forte Francesco, Graduata, Marraffini, Martinat, Moro, Napo-

li, Olivi, Proietti, Pugno, Ravaglia, Sangalli, Trebbi Aloardi, Postal.

La seduta termina alle 14.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO